

LICEO SCIENTIFICO STATALE “*Ettore Majorana*”



Con indirizzi: Liceo Classico, Liceo Linguistico,
Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale
Via Giuseppe Motta n. 87 – 95037 San Giovanni La Punta (CT)
Tel. 095 61 36 760
P.E.C.: ctps10000q@pec.istruzione.it - e-mail: ctps10000q@istruzione.it
Sito Web: <http://www.majoranaliceo.edu.it>

Ai Docenti del Liceo

Agli Studenti e alle loro Famiglie

Al sito

OGGETTO: Criteri di valutazione per l'anno scolastico 2019/2020.

Criteri deliberati in costanza di didattica in presenza

Il Collegio dei Docenti di questo Liceo ha approvato in data 21/12/2019 le deroghe motivate e straordinarie al superamento del limite delle assenze annue nonché i seguenti criteri generali per la valutazione degli apprendimenti e per l'attribuzione del voto di condotta.

Motivate e straordinarie deroghe al superamento del monte annuo massimo delle assenze

Il Collegio conferma per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite delle assenze annue. Le deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le deroghe approvate dal Collegio dei Docenti del Liceo Majorana sono riconducibili a gravi patologie per le quali si è provveduto a compilazione di PDP o a motivi di salute certificati, in modalità non tardiva e "a sanatoria", da strutture pubbliche del SSN o dal medico curante. A deroga possono inoltre essere ricondotte assenze di atleti di società affiliate al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o assenze per gravi motivi di famiglia attestati.

I Consigli di Classe per la valutazione adottano criteri conformi alle disposizioni normative vigenti, comprese quelle relative all'Esame di Stato. Si attengono, altresì, agli obiettivi disciplinari e trasversali programmati dai Consigli di Classe, ai criteri declinati dai singoli Dipartimenti e decisi dal Collegio Docenti nel Piano dell'Offerta Formativa.

Principi

**Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione
(D.L. 13 aprile 2017, n. 62 a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della
legge 13 luglio 2015, n. 107)**

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo

formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.

8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Sulla scorta di quanto sopra, la valutazione tiene conto anche di altri elementi che devono concorrere alla definizione del giudizio. Questi spesso attengono all'area individuale e riguardano le potenzialità dell'alunno, il retroterra socio-culturale, la situazione psicologica ed esistenziale.

INDICATORI	OBIETTIVI	INDICATORI	GIUDIZIO
Conoscenze	Conoscere i contenuti	La conoscenza è <ul style="list-style-type: none"> • molto lacunosa • lacunosa • limitata agli elementi fondamentali • completa • approfondita 	Gravemente insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo
	Esposizione dei contenuti <ul style="list-style-type: none"> • Uso corretto della lingua con utilizzo di 	Il lessico è <ul style="list-style-type: none"> • Inadeguato • Approssimativo e generico • Nel complesso corretto • 	Gravemente insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono

Capacità e Competenze comunicative	lessico specifico	Corretto <ul style="list-style-type: none"> • specifico 	Ottimo
	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione del discorso 	<p>L'organizzazione del discorso è</p> <ul style="list-style-type: none"> • frammentaria/stentata • non logicamente sequenziale • sequenziale, ma schematica • sequenziale ed articolata • sequenziale, articolata ed organica 	<p>Gravemente insufficiente</p> <p>Insufficiente</p> <p>Sufficiente</p> <p>Buono</p> <p>Ottimo</p>
Capacità e Competenze della comprensione	Comprendere le informazioni e il senso del discorso	<p>La comprensione è</p> <ul style="list-style-type: none"> • confusa ed approssimativa • parziale • globale • esauriente • dettagliata 	<p>Gravemente insufficiente</p> <p>Insufficiente</p> <p>Sufficiente</p> <p>Buono</p> <p>Ottimo</p>
	Analizzare dati e contenuti	<p>L'analisi di dati e contenuti è</p> <ul style="list-style-type: none"> • confusa ed approssimativa • parziale • esauriente • articolata • completa anche delle informazioni implicite 	<p>Gravemente insufficiente</p> <p>Insufficiente</p> <p>Sufficiente</p> <p>Buono</p> <p>Ottimo</p>
	Sintetizzare i contenuti	<p>La sintesi dei contenuti è</p> <ul style="list-style-type: none"> • confusa, non si distingue l'essenziale dall'accessorio • approssimativa • chiara, si distingue l'essenziale dall'accessorio • articolata • organica, le informazioni secondarie ed accessorie sono ben raccordate 	<p>Gravemente insufficiente</p> <p>Insufficiente</p> <p>Sufficiente</p> <p>Buono</p> <p>Ottimo</p>

	Collegare le informazioni e i contenuti sia in ambito disciplinare, sia in ambito pluridisciplinare	<p>La capacità nel cogliere le relazioni è</p> <ul style="list-style-type: none"> • inadeguata • parziale • sufficiente, ma applicata con l'ausilio del docente • buona ed applicata in modo autonomo • ottima 	<p>Gravemente insufficiente</p> <p>Insufficiente</p> <p>Sufficiente</p> <p>Buono</p> <p>Ottimo</p>
Capacità e Competenze della elaborazione	Rielaborare dati e contenuti	<p>La rielaborazione di dati e contenuti è</p> <ul style="list-style-type: none"> • confusa ed imprecisa • parziale • corretta, ma con l'ausilio del docente • corretta ed autonoma • personale ed originale 	<p>Gravemente insufficiente</p> <p>Insufficiente</p> <p>Sufficiente</p> <p>Buono</p> <p>Ottimo</p>
	Risolvere problemi	<p>La risoluzione dei problemi è</p> <ul style="list-style-type: none"> • non corretta in base ai concetti acquisiti • parziale • corretta, ma con l'ausilio del docente • corretta, svolta in modo autonomo • corretta e completa, adottando anche percorsi originali (se la situazione lo consente) 	<p>Gravemente insufficiente</p> <p>Insufficiente</p> <p>Sufficiente</p> <p>Buono</p> <p>Ottimo</p>

In relazione agli indicatori descritti, si possono individuare i seguenti livelli di acquisizione delle conoscenze – competenze ed i relativi punteggi di riferimento.

VOTO	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO ANALITICO
1/2	Esito nullo Insufficienza gravissima	Rifiuto della prova/totale assenza di risposta ai quesiti; conoscenza assai lacunosa dei contenuti; esposizione estremamente carente nelle diverse modalità della comunicazione.
3/4	Insufficienza grave	Prova molto incompleta con errori gravi e/o diffusi; limitata comprensione dei quesiti posti; conoscenza lacunosa dei contenuti; esposizione carente a causa della scorrettezza nelle diverse modalità di comunicazione; sostanziale incapacità ad analizzare, collegare, elaborare concetti, risolvere problemi anche sotto la guida del docente.
5	insufficienza	Prova incompleta con errori non gravissimi; comprensione imprecisa dei quesiti; esposizione in parte frammentaria, poco sequenziale con terminologia non del tutto adeguata; conoscenza in parte lacunosa dei contenuti; difficoltà nell'analizzare, collegare, elaborare concetti, risolvere problemi anche sotto la guida del docente.
6	Sufficienza	Prova essenziale, nel complesso corretta con errori non gravi; comprensione abbastanza precisa dei quesiti; esposizione sufficientemente scorrevole e abbastanza sequenziale con terminologia sostanzialmente corretta; conoscenza accettabile dei contenuti negli aspetti essenziali; sufficiente capacità nell'analizzare, collegare, elaborare concetti, risolvere problemi sotto la guida del docente.
7/8	Discreto/Buono	Prova completa e corretta; comprensione precisa e completa dei quesiti; esposizione sicura con appropriata terminologia specifica; conoscenza approfondita dei contenuti; discreta/buona capacità nell'analizzare, collegare, elaborare concetti (anche in ambito inter/pluridisciplinare), risolvere problemi applicativi in modo autonomo.
9/10	Ottimo /Eccellenza	Prova completa e rigorosa; comprensione precisa e completa dei quesiti; esposizione sicura, disinvolta ed originale con adozione di appropriata terminologia specifica; conoscenza molto approfondita dei contenuti; ottima capacità nell'analizzare, collegare, elaborare concetti (anche in ambito inter/pluridisciplinare), risolvere problemi applicativi in modo autonomo, critico e personale.

LA VALUTAZIONE FINALE

La promozione è conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina (D. Leg.vo 297/94 art.193/1)

Gli studenti che al termine delle lezioni non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive (legge n. 352/1995).

Nei confronti degli alunni che presentano un'insufficienza non grave in una o più discipline, il Consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, procede ad una valutazione sulla possibilità che lo studente superi la carenza formativa in tempi e modi predefiniti.

Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.

La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche.

Analogamente a quanto previsto dal precedente art. 2, se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente. (D.M. n.°80 del 03/10/2007 art.5)

A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dell'alunno alla frequenza della classe successiva. (D.M. n.°80 del 03/10/2007 art.6).

Tale normativa è ulteriormente esplicitata negli artt.6 e 8 dell'O. M. n°92 del 05/11/2007 di sotto riportati.

D.L. 13 aprile 2017, n. 62

Articolo 6

Scrutinio finale

1. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale.
2. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo trimestre o quadrimestre e sulla

base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.

3. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

4. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.

5. Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.

Articolo 8

Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale

1. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell'anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l'assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si svolgono con le medesime modalità di cui al precedente art. 5 comma 1.

3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell'attività di recupero che si connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell'approccio didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l'intero arco dell'anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attività di recupero.

4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma 1 del precedente articolo, vengono pubblicati all'albo dell'istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione "ammesso". In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione "non ammesso".

5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio 2007.

La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell'anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l'eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente.

LA VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S)

La legge quadro n. 104 del 1992 rappresenta il punto di riferimento fondamentale per la regolamentazione organica del diritto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, specie a seguito dei principi contenuti nella storica sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 1987, e ad essa hanno costantemente fatto riferimento tutte le norme approvate successivamente sino ad oggi.(...) Nel 2009 è stata ratificata ai sensi della legge n. 18 del 2009 la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che introduce anche in Italia il principio di inclusione scolastica, più ampio di quello di integrazione, poiché si fonda sui diritti umani e sui criteri dell'International classification of functioning, disability and health (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità.(...) La definizione di BES comprende, oltre alla categoria della disabilità (ai sensi della legge n. 104 del 1992), anche quella dei disturbi evolutivi specifici (fra i quali i disturbi specifici dell'apprendimento, ai sensi della legge n. 170 del 2010) e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. Il concetto di BES (special educational needs) compare nel 1978, in Gran Bretagna, nel Rapporto Warnock, con l'intento di superare la distinzione tra alunni «handicappati» e alunni «non handicappati», additando la maggior complessità di un approccio che consideri non solo la menomazione ma soprattutto le potenzialità positive. Poco più di quindici anni dopo, con la Dichiarazione di Salamanca, il concetto di BES viene assunto come definizione, a livello internazionale, per indicare quell'ambito educativo che ricomprende la disabilità, le difficoltà di apprendimento e lo svantaggio (disabilities, learning difficulties and disadvantages). Per quanto riguarda le tipologie di BES relative all'area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, queste sono individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psico-pedagogiche e didattiche.

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare BES per motivi fisici, biologici o fisiologici ovvero anche per motivi psicologico, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta." (DDL 2444/2014)

Tipologie di Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/12)

1. Disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);
2. Disturbi evolutivi specifici: DSA, deficit del linguaggio, disturbi dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD), il funzionamento cognitivo (intellettivo) limite e il disturbo evolutivo specifico misto, qualora non rientri nelle previsioni delle leggi n. 104/1992 o n. 170/2010 (Legge 170/2010, Legge 53/2003, Direttiva 27/12/12, C.M. n. 8/2013);

3. Alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale.

1. Disabilità (L.104)

DPR 23 luglio 1998, n. 323, art. 6. comma 1

Normativa di riferimento:

- Art.3 ed Art. 34 Costituzione;
- Legge 118/71 e Legge 517/77
- Sentenza corte Costituzionale 215/87
- C.M. 262/88
- Legge 104/92
- Legge 59/97 e DPR 275/1999
- Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità
- Legge 18/2009 ratifica convenzione ONU
- MIUR: Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità 2009

Punti essenziali della normativa:

- "gli alunni con handicap non possono considerarsi irrecuperabili" C.M.262/88 ne consegue che l'alunno fa parte integrante della classe e come tale ha diritto ad un'adeguata attività formativa.
- "La responsabilità dell'integrazione è, al medesimo titolo, dell'insegnante o degli insegnanti di classe e della comunità scolastica nel suo insieme" (C.M. min. n. 250/1985, L.104, Linee guida 2009).
- "...l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap (...) la valutazione deve essere fatta da tutti gli insegnanti (...) viene predisposto un Piano Educativo (PEI) differenziato" (Legge n.104/92 art.12).

2. Disturbi evolutivi specifici

La valutazione per gli alunni con dsa
(DM 12 luglio 2011, art.6, comma 6)

Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando

particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

La valutazione per gli alunni con sindrome adhd
Nota Miur Prot. n. 4089 - 15/6/2010

In merito alla norma sancita dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009 n° 5 che riguarda "Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento" è auspicabile che i docenti considerino i fattori presenti nella diagnosi ADHD prima di procedere alla valutazione dell'alunno/a. Si sottolinea l'importanza e delicatezza della valutazione periodica del comportamento dell'alunno (voto di condotta). Occorre infatti tenere conto del fatto che il comportamento di un alunno con ADHD è condizionato fortemente dalla presenza dei sintomi del disturbo. Sarebbe pertanto auspicabile che la valutazione delle sue azioni fosse fatta evitando di attribuire valutazioni negative per comportamenti che sono attribuibili a fattori di tipo neurobiologico.

3. Alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale.

La valutazione per gli alunni stranieri

DPR 122/2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni. Formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato solo in via eccezionale. Valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite. Non abbassare gli obiettivi ma adattare gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione.

Valutazione per gli alunni con BES non certificati
- OM 24 aprile 2013, n.13 – Esami di Stato Sc. Sec. II grado Art. 18 – Esame dei candidati con DSA, comma 4

Criterio generalizzabile: mettere gli alunni in condizione di dimostrare ciò che sanno e sanno fare gli alunni con Bes non certificati.

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo studente anche in relazione al suo punto di partenza, dall'altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola che lo studente frequenta.

A tal fine è importante che il Consiglio di classe, relativamente ai percorsi personalizzati:

- concordi, per le attività che lo studente svolge in modo differenziato rispetto alla classe, le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;
- individui modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili a quelle del percorso comune;
- stabilisca livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.

In sede di esame finale, per gli studenti in situazione di svantaggio, non sono previste modalità differenziate di verifica e tuttavia i criteri di valutazione dovranno tener conto della situazione dello studente e del progetto personalizzato (PEP) portato avanti in corso d'anno.

Un'adeguata comunicazione con la famiglia e con lo studente stesso, ove sia possibile, può favorire la comprensione dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione agli esiti dei percorsi. Considerata la caratteristica di temporaneità dei percorsi personalizzati per gli studenti in situazione di svantaggio, nel passaggio ai gradi di scuola successivi, scuola e famiglia valuteranno l'opportunità e le modalità di trasferimento delle informazioni.

Il Consiglio di Classe nella formulazione del giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- la crescita personale di ciascun allievo in rapporto alla situazione di partenza;
- la crescita personale di ciascun allievo in rapporto al gruppo-classe;
- il raggiungimento di ciascun allievo degli obiettivi prefissati, pur nel rispetto dei diversi ritmi di apprendimento.

In particolare nel processo di valutazione vanno considerati:

- i livelli di partenza;
- le capacità individuali;
- l'impegno mostrato nel corso dell'anno;
- la partecipazione al dialogo educativo;
- la collaborazione all'interno del gruppo classe;
- l'acquisizione di competenze e contenuti di ciascuna disciplina.

In riferimento a precedenti delibere del Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame i criteri di valutazione sopra enunciati ha la facoltà di procedere alla non ammissione alla classe successiva dell'allievo che presenti tre insufficienze.

D.L. 13 aprile 2017, n. 62

Articolo 22

Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale

1. Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.
2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4.
3. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

Articolo 23

Istruzione parentale

1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

(D.L. 13 aprile 2017, n. 62 a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107)

Articolo 12

Oggetto e finalità

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107.
3. L'esame di Stato tiene altresì conto delle attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto All'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
4. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca sono disposte annualmente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari.
5. Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative.

Articolo 13

Ammissione dei candidati interni

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
 - b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
 - c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
 - d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non

inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province autonome.

5. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

Articolo 14

Ammissione dei candidati esterni

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

- a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe e' subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare e' sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato e' stato assegnato; il candidato e' ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui e' sottoposto.

3. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati

medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione.

Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi.

ESAME DI STATO ALUNNI BES

ALUNNI CON DISABILITÀ (L.104)

A) Valutazione secondo obiettivi "minimi "

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nell'articolo 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti¹ a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.

1. Più precisamente con prove equipollenti si intende che (O.M. Esame di Stato):

- I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo;
- La prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con "mezzi diversi": ad esempio, computer, macchina da scrivere, per mezzo della dettatura all'insegnante di sostegno, ecc.
- La prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta in "modalità diverse": ad esempio, la prova è "tradotta" in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie
- La prova è proposta dalla Commissione di esame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della P.I. La prova proposta dalla Commissione deve essere comunque tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato. Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse le modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico. Il Consiglio di classe, qualora richieda questo tipo di prova, deve fornire nella

relazione tutte le informazioni utili per la preparazione del testo e/o dei testi delle prove, fornendo a parte il testo delle prove realizzate durante l'anno dal candidato.

- Per quanto riguarda il colloquio, esso si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l'esaminatore. Ad esempio, un docente o assistente o operatore mediatore o esperto traduce il linguaggio verbale del docente in linguaggio gestuale comprensibile dall'alunno audioleso e - viceversa - il linguaggio gestuale dell'alunno in linguaggio verbale comprensibile al docente.

*Attenzione alla valutazione di prove che prevedono una riduzione degli apparati concettuali o che mirano alla rilevazione esclusivamente di conoscenze e competenze minime. Non si possono creare sperequazioni difficilmente comprensibili all'interno della classe. In caso di valutazione per "obiettivi minimi" la scala di valutazione deve essere la medesima usata per tutti gli studenti del gruppo classe e deve fedelmente descrivere il reale livello di conoscenza/capacità/competenza raggiunte dallo studente.

B) valutazione differenziata secondo PEI

I voti attribuiti dai docenti hanno valore legale per la prosecuzione degli studi al fine di perseguire gli obiettivi del PEI e non dei "programmi ministeriali".

A questo proposito si sottolinea quanto segue:

- va fatta accurata informazione alla famiglia per acquisire formale assenso;
- va apposta in calce alla pagella l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al PEI e non alle Indicazioni Ministeriali (tale annotazione non va inserita nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto - nota MIUR dell'8.7.2002);
- la valutazione consentirà di certificare un credito formativo utile per esperienze di tirocinio, stage, inserimento lavorativo, frequenza della f.p,

"solo in casi eccezionali e motivati, la famiglia può acconsentire in sede di GLHO allo svolgimento di un PEI differenziato nelle scuole secondarie di secondo grado" (art. 8 DDL 2444/2014)

Tale precisazione invita i Consigli di Classe a riflettere adeguatamente sulle conseguenze di un percorso di studi privo di un diploma o qualifica che favorisca un futuro inserimento lavorativo. E' una decisione molto importante che inciderà profondamente sul futuro dell'allievo e quindi sul suo progetto di vita. L'invito del Ministero è quello di garantire, naturalmente ove esistano le condizioni di idoneità al lavoro, l'acquisizione di un titolo anche attraverso un riorientamento.

"La presenza nella scuola dell'insegnante assegnato alle attività di sostegno si concreta quindi, nei limiti delle disposizioni di legge e degli accordi contrattuali in materia, attraverso la sua funzione di coordinamento della rete delle attività previste per l'effettivo raggiungimento dell'integrazione."

Alunni con disturbi evolutivi specifici

Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono - su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato (art. 20 D.L. 62/2017).

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.

3. Alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale.

Per altre situazioni di alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura, formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.

D.L. 13 aprile 2017, n. 62

Articolo 20

Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.
2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio

del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.

4. La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.

5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.

8. Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

9. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.

10. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale

sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

13. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo

19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Attribuzione del credito scolastico

Le decisioni in merito all'attribuzione del credito attengono alla politica valutativa di istituto e tengono conto delle esperienze formative svolte dagli studenti in ambito extra scolastico, previa verifica della ricaduta sugli apprendimenti e sulle competenze con particolare riguardo a quelle riconducibili ai saperi disciplinari, al curriculum di studio e alle discipline di indirizzo, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.

Riguardo alla **valutazione disciplinare e all'attribuzione del credito scolastico** si evidenzia quanto segue:

- il decreto 62/2017 prevede che il DPR 323/98 cessi la sua efficacia a partire dall'a. s. 2018/19, infatti la riparametrazione a quaranta punti operata dal decreto fa sì che tutte le attività svolte e le modalità di svolgimento (impegno, frequenza, interesse) concorrano alla determinazione del credito scolastico quale risultanza della media conseguita: i consigli di classe si attengono nell'attribuzione dei voti ad un criterio omogeneo che tenga conto delle esperienze formative svolte in ambito extrascolastico, previa verifica della ricaduta sulle competenze di indirizzo.

Premesso che il credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale utilizzando la tabella di cui all'Allegato A del D. Lgs. 62 del

2017, che fissa la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, il Collegio dei Docenti, ha stabilito i **Criteri per l'attribuzione del credito scolastico di seguito indicati.**

Criteri per l'attribuzione del credito scolastico

Tutte le attività condotte dagli studenti sia in ambito scolastico che in ambito extrascolastico coerenti con il curricolo che arricchiscono il profilo dello studente con specifico riferimento alle competenze trasversali, a quelle di cittadinanza e alle soft skills, devono confluire nella valutazione delle discipline afferenti il curricolo e pertanto concorrere alla risultanza del credito scolastico;

- si terrà, altresì, conto nella determinazione del credito delle esperienze formative nei limiti delle fasce di merito stabilite dalla tabella A allegata al D. Lgs 62/2017;
- riguardo all'IRC si conferma quanto prescrive l'Ordinanza Ministeriale numero 128 del 14 maggio 1999, protocollo 6582, all'articolo 3 (commi 2, 3, 4), ancora valida, perché confermata dalla Ordinanza Ministeriale numero 90 del 21 maggio 2001 (protocollo numero 4042);
- I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.
- L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art.11, comma 2, del Regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi.
- L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata, con l'indicazione degli elementi valutativi di cui al comma 3.

In sostanza le attività formative (per esempio corsi di lingua per la preparazione all'acquisizione delle certificazioni, corsi di informatica, di musica, di teatro, attività Sportive e laboratoriali condotte in ambito scolastico ed extrascolastico) rientrano all'interno del credito scolastico nel senso che concorrono a determinarlo. L'attribuzione del credito scolastico è riconosciuta e ratificata da parte del Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione degli attestati prodotti dagli studenti, da presentarsi entro il 21 maggio (solo

per il corrente anno scolastico in quanto di norma è da presentarsi entro la prima settimana del mese di maggio), sulla base delle indicazioni e dei parametri individuati dal Collegio dei Docenti, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi liceale.

Il riconoscimento delle attività formative concorrenti al credito viene riportato sul certificato allegato al diploma.

In relazione all'attribuzione del punteggio minimo o massimo della fascia agli studenti con debito formativo, si assegnerà il punteggio più alto della fascia solo se i debiti saranno stati tutti superati con valutazioni positive nelle verifiche finali. In caso contrario si assegna il punteggio minimo.

Quindi:

- l'attribuzione del credito nel caso di studente con giudizio sospeso che sani il debito dovrà attenersi ai criteri generali (non può essere pagato il debito più volte);
- l'attribuzione del credito in presenza di voto a maggioranza relativamente allo scrutinio finale di ammissione al quarto e quinto anno (leggasi scrutinio finale di terzo e quarto anno) deve sempre attestarsi alla fascia bassa della banda di oscillazione.

Nell'attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni regolarmente frequentanti il secondo biennio e il 5° anno (art. 15 comma 1 D.L. 62/2017). nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla Nuova Tabella A (art. 17, commi 5 e 6 del D.M. 62/2017), in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno (art. 15 comma 2 D.L. 62/2017).

D.L. 13 aprile 2017, n. 62

Articolo 15

Attribuzione del credito scolastico

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici

2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

Il punteggio massimo così determinato è di 40 crediti.

Per i candidati interni l'attribuzione si basa sulla seguente tabella:

Nuova Tabella

Di cui all'articolo 15, comma 2

Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Candidati che sostengono l'esame nell'a. s. 2019/2020:

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:

credito conseguito per il III anno	Nuovo credito attribuito per il III anno
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

NOTA – La lettera "M" indica la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella A, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media – M – dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo

riscontrato, il Consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio.

I candidati esterni sostengono l'esame preliminare in presenza del Consiglio di classe, il quale stabilisce preventivamente i criteri di attribuzione del credito scolastico (art. 15 comma 3 D.L. 62/2017).

3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Generale

Per l'attribuzione del credito agli alunni del secondo biennio e classe quinta (art. 17, commi 5 e 6 del D.M. 62/2017) il Consiglio di classe, in riferimento a precedenti delibere del Collegio dei Docenti, dopo aver calcolato la media aritmetica dei voti riportati in ciascuna disciplina e aver individuato la banda di oscillazione dei punteggi, attribuisce:

1. -Il punteggio più basso della banda in presenza di debiti formativi (che potrà essere integrato in sede di scrutinio finale – art. 8 dell'O. M. n°92 del 05/11/2007-);
2. Il punteggio più alto della banda se la media dei voti nella parte decimale è pari o superiore allo 0,50;
3. Il punteggio superiore alla banda, valutando caso per caso i meriti scolastici e/o i meriti formativi se la media dei voti nella parte decimale è inferiore allo 0,50.

I Criteri per valutare la documentazione relativa ai crediti scolastici sono:

- Coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con le finalità educative e formative del P.T.O.F.
- Documentazione precisa sull'esperienza - riportante l'indicazione dell'Ente – breve descrizione dell'esperienza, tempi entro cui questa è avvenuta.
- Risultati concreti raggiunti.
- Partecipazione a progetti del FSE: PON e POR, con almeno 30 ore di frequenza a corsi e con esplicita acquisizione delle competenze, con esame finale e/o test valutativo.
- Certificati di corsi relativi a progetti linguistici organizzati dalla scuola e inclusi nel P.T.O.F: Livello "avanzato" (per le quinte B2; per le quarte B1; per le terze B1) con certificazioni rilasciate da enti riconosciuti dal M.I. (Cambridge, Goethe Institut, Alliance Française, Pittman, Cervantes ETC..).

Tra le attività condotte in questo Liceo per le quali si provvede ad attribuzione di credito scolastico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono citarsi esperienze positivamente promosse, incoraggiate e validate presso questo Liceo, con esiti apprezzabili:

- **Certilingua**
- **Esabac**
- **Scambi culturali**
- **Diplomatici- CWMun**
- **Intercultura/mobilità semestrale, annuale individuale all'estero**
- **Stage linguistici e formativi**
- **Laboratori e corsi extracurricolari**
- **Volontariato**
- **Open day e organizzazione di eventi culturali, sportivi, di campagne di volontariato Airc, Libera, ecc...**
- **Partecipazione a progetti Erasmus +**
- **Acquisizione delle Certificazioni linguistiche livelli B1/B2 E C1 per le lingue comunitarie studiate**
- **ESAMI IGCSE -Cambridge International**

Attività didattico-culturali:

- Frequenza positiva di corsi di formazione professionale;
- Frequenza o partecipazione, in qualità di attore o con altri ruoli significativi, a rappresentazioni teatrali, attività di recitazione, musicali, danza;
- Frequenza di corsi estivi di lingue all'estero con esame finale e conseguimento certificato di diploma (le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero devono essere convalidate dall'autorità diplomatica o consolare);
- Concorsi di poesia o narrativa a livello internazionale, nazionale o locale in cui si sia raggiunta una buona classificazione;
- Pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici giornalistici regolarmente registrati presso il tribunale di competenza, purché vi sia attinenza con i contenuti del curriculum della scuola;
- Giochi della chimica, informatica, matematica, elettronica ..., con risultati entro i primi 20 di ogni categoria certificati dall'insegnante responsabile;
- Patente europea del computer ECDL*, IPASS*
- Corsi di informatica avanzata con esame finale (linguaggi di programmazione, grafica computerizzata, realtà virtuale, creazione siti web)

Attività sportivo-ricreative

- Essere impegnati in un'attività sportiva di qualsiasi genere riconosciuta dal CONI (vedi logo associazione) con durata minima annuale;
- Partecipare a gare o campionati di livello regionale o superiore;

- Aver ottenuto risultati di interesse nazionale ed essere impegnati per almeno 3 allenamenti settimanali e con un monte-ore medio settimanale nel corso dell'anno di circa 8 ore;
- Partecipazione a gare o campionati di scacchi organizzate dalla Federazione Nazionale Scacchi;
- Corsi per arbitri sportivi e allenatori federazioni CONI, con almeno 40 ore di frequenza ed esame finale con esplicitazione delle abilità acquisite.

I requisiti suddetti devono essere certificati per iscritto, punto per punto, dal Presidente della società sportiva di appartenenza.

Attività lavorative

- Esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi (nel caso di esperienza presso la Pubblica Amministrazione è ammissibile l'autocertificazione);
- Stage in aziende o presso privati di almeno 2 settimane, che rispondano ai requisiti di legge in materia fiscale e siano consoni al nostro tipo di scuola;
- Attività lavorativa, purché coerente con la specializzazione per almeno 3 settimane, documentata.

Attività di volontariato

- Attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, associazioni, documentate con precisione indicando il tipo di servizio ed i tempi (almeno un mese) entro cui tale servizio si è svolto;
- Attività di gestione di gruppi, purché preceduta da corso di formazione certificato di almeno 40 ore di frequenza ed esame finale con esplicitazione delle abilità acquisite;
- Attività di assistenza anziani, almeno un mese, indicando il tipo di servizio e i tempi;
- Attività di assistenza handicappati, almeno un mese, indicando il tipo di servizio e i tempi;
- Attività di assistenza ammalati, almeno un mese, indicando il tipo di servizio e i tempi;
- Corsi di protezione civile, certificati da almeno 40 ore di frequenza ed esame finale con esplicitazione delle abilità acquisite;
- Corsi di primo soccorso presso la CRI, certificati da almeno 20 ore di frequenza ed esame finale con esplicitazione delle abilità acquisite e/o servizio settimanale presso la CRI o Enti simili;
- Attività per la protezione dell'ambiente, almeno un mese, indicando il tipo di servizio e i tempi;
- Attività per lo sviluppo del terzo mondo, almeno un mese, indicando il tipo di servizio e i tempi;
- Attività di supporto ai soggetti "a rischio" di droga e alcol / Devianza giovanile;

- Corsi di formazione di volontariato, certificato di almeno 40 ore di frequenza ed esame finale con esplicitazione delle abilità acquisite.

Attività di orientamento

- Attività di orientamento svolta fuori dall'orario scolastico, previa adeguata preparazione da parte dell'Insegnante referente dell'attività, per almeno 10 ore certificate dal referente.

Non sono accettati come crediti formativi diplomi che attestino la frequenza di corsi estivi di lingue all'estero né iscrizioni a varie associazioni sportive, se non suffragati da prove finali (che portino al conseguimento dei diplomi sopra citati nel primo caso o gare positivamente disputate nel secondo), che diano garanzia dei buoni risultati raggiunti.

LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA

La valutazione degli studenti, già prevista da precedenti norme, è stata integrata dal voto di comportamento, in base all'articolo 2 della legge 169/2008. La valutazione degli apprendimenti per le varie discipline è espressa con voto in decimi; allo stesso modo, dal 2008-09, anche la valutazione del comportamento è espressa con voto in decimi.

Il voto inferiore a cinque decimi nel comportamento comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame, indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie discipline di studio.

Il C. d.C., in considerazione del primario e profondo significato formativo di tale valutazione, terrà conto, in ogni caso, di eventuali disagi o specifici malesseri transitori dello studente.

Il D.M. 16 gennaio 2009 n.5 ribadisce il provvedimento e indica i criteri per la sua applicazione.

Il Collegio dei Docenti, al fine di garantire una certa omogeneità nella valutazione del comportamento degli studenti da parte di tutti i Consigli di classe, delibera di adottare i seguenti indicatori di riferimento:

- Rispetto delle persone
- Rispetto dell'ambiente (scolastico e non)
- Rispetto del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità
- Partecipazione al dialogo educativo e didattico
- Frequenza

Voto 10: Pieno rispetto delle persone, dell'ambiente, del Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità. Partecipazione attiva e responsabile al dialogo educativo e didattico e all'attività formativa della scuola con evidenza e riconoscimento unanime del merito e della propositività. Assenza di qualsiasi tipo di provvedimento disciplinare. Frequenza assidua.

Voto 9: Pieno rispetto delle persone, dell'ambiente, del Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità. Partecipazione attiva al dialogo educativo e didattico. Assenza di qualsiasi tipo di provvedimento disciplinare. Frequenza assidua.

Voto 8: Rispetto soddisfacente delle persone, dell'ambiente, del Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità. Buona partecipazione al dialogo educativo e didattico. Presenza di qualche richiamo disciplinare non grave con evidenza e riconoscimento unanime di tutti i docenti del consiglio di classe del ravvedimento da parte dello studente. Frequenza regolare.

Voto 7: Rispetto complessivo delle persone, dell'ambiente, del Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità. Partecipazione superficiale al dialogo educativo e didattico. Presenza di ammonizione scritta e/o di sanzione/i. Frequenza discontinua.

Voto 6: Inadeguato rispetto delle persone, dell'ambiente, del Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità. Presenza di ammonizioni scritte o di una o più sospensione/i breve/i (compresa/e entro i 5 giorni totali) senza miglioramento, a giudizio del Consiglio di Classe.

Voto 5: Mancato rispetto delle persone, dell'ambiente, del Regolamento disciplinare d'Istituto, di e del Patto di Corresponsabilità. Nonostante i provvedimenti disciplinari e il coinvolgimento della famiglia, si reiterano comportamenti contrari sia al Regolamento d'Istituto sia alla convivenza civile. Presenza di una sospensione lunga, oppure di più sospensioni (da n. 6 a n.15 giorni). Per sospensioni superiori ai 15 giorni, imputabile a fatti gravissimi, sarà esperita la procedura più idonea ai sensi della normativa vigente.

L'attribuzione del voto di condotta pari al sette deve essere supportata da note disciplinari reiterate, pari o inferiore al sei da almeno una contestazione di addebito e da note disciplinari reiterate.

I Criteri disciplinari di valutazione

I criteri disciplinari di valutazione elaborati in seno ai singoli Dipartimenti di questo Liceo sono parte integrante della politica valutativa di Istituto. Tali Criteri per singole discipline sono illustrati nell'allegato alla presente trattazione di cui costituisce parte integrante pertanto si rimanda alla loro lettura.

INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE IN COSTANZA DI DIDATTICA A DISTANZA

Deliberati dal Collegio dei Docenti in data 11/05/2020

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del giorno 11/05/2020 ha approvato con delibera n. 1, sulla scorta dei recenti orientamenti dei Dipartimenti, i **criteri** e le modalità per la **valutazione** della Didattica a Distanza che **integrano** i criteri di valutazione già approvati dal Collegio per il presente anno scolastico 2019/2020.

Il Collegio ha approvato una griglia unica trasversale con criteriologia generale che integra in maniera "sommativa" le valutazioni espresse da ciascun docente in aderenza ai criteri definiti nei dipartimenti.

Si osserva preliminarmente che la DAD ha imposto una riprogettazione curricolare, comprendendo l'alternanza di situazioni formative sincrone e asincrone, la gestione di tempi flessibili, esigendo un'interattività marcata e modalità comunicative molteplici, è una finestra sui curricoli esplicito e implicito. Tutti questi fattori sono orientati verso una vera valorizzazione dello studente come persona *comunque* competente e, tra l'altro, consentono di valutare in modo più pertinente quelle competenze trasversali che il Consiglio di Europa sollecita a coltivare nell'apprendimento di tutti i giovani cittadini.

Al contempo si sono presi in considerazione fattori importanti come lo sviluppo dell'identità personale, attraverso la ridefinizione di un recupero mirato per gli studenti in difficoltà. Il ricorso alla autovalutazione degli studenti è poi parte imprescindibile di tale percorso valutativo.

Per quanto concerne i contenuti, si è tenuto ampiamente conto dei nuclei fondanti delle discipline, particolarmente essenziale per l'organizzazione della DAD e che ha costituito il prerequisito logico-concettuale necessario per individuare i punti deboli di ogni discente e per sostenere chi ne ha più bisogno.

Viene dedicata la massima attenzione ai seguenti aspetti nel procedimento valutativo:

- gli "errori" non vanno considerati come elementi da sanzionare, ma piuttosto da rilevare e segnalare all'alunno, affinché si corregga e migliori il suo apprendimento;
- i voti assegnati devono riferirsi solo a singole prestazioni e non devono assurgere a valutazione complessiva dello sviluppo dell'identità personale dell'alunno;
- prima di ogni verifica gli studenti vengono informati sui criteri valutativi per consentire loro di auto-valutarsi e di correggere gli errori;
- vengono usati anche strumenti come rubriche di valutazione, utili per attivare negli studenti un processo di autovalutazione, nonostante ciò comporti maggiormente distesi e congrui;
- in fase di scrutinio finale, la valutazione sarà perciò comprensiva di tutti gli elementi di giudizio raccolti e terrà ampiamente conto dei progressi nell'apprendimento.

La criteriologia valutativa adottata si rifà a rubriche di valutazione, **e non a singole griglie per ogni prova**. La rubrica approvata è snella, **non entra nelle singole discipline ma è volutamente trasversale e va intesa come integrazione "sommativa" delle "normali" valutazioni che restano appannaggio e responsabilità del singolo docente**.

Il principio generale a cui i criteri valutativi approvati ed integrati dal Collegio dei Docenti del Liceo Majorana si ispirano è l'ottemperanza alle disposizioni sulla valutazione del D.lgs.62/2017. I criteri di verifica e **valutazione** che integrano quelli pur sempre validi del regime pre - D.a D. non possono non tener conto degli aspetti peculiari dell'attività didattica a distanza.

I criteri per la valutazione delle competenze raggiunti dagli studenti in ciascuna disciplina, pur se modulati in considerazione delle diverse modalità che la D. a d comporta, si rifanno, comunque, alla criteriologia definita da ciascun dipartimento disciplinare riconducibile in sintesi alla padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici di ciascuna disciplina/ ambito disciplinare, alla capacità di rielaborazione e del metodo, alla completezza e precisione dimostrati dagli studenti.

Pertanto la valutazione a distanza è fortemente incentrata sugli aspetti formativi nella considerazione della non sovrapposibilità tra le modalità di verifica in presenza e di quelle a distanza che ha giustamente richiamato la necessità di più alti livelli di responsabilità degli studenti nei confronti del loro stesso processo di apprendimento.

Si tiene perciò in debita considerazione non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascuno studente, degli obiettivi definiti dalla progettazione, ma anche, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in questo complesso quanto difficile periodo

La verifica degli apprendimenti, come l'attività didattica, viene realizzata in regime di Da d nelle forme scritte e orali in modalità **sincrone e asincrone** a scelta dei docenti in relazione alle specifiche necessità ed esigenze della loro didattica.

Il percorso attraverso il quale si perviene all'attribuzione del voto su ciascuna disciplina in regime di D. a d. viene di seguito descritto con la **Griglia trasversale e unica per tutte le discipline di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza (di seguito riportata)** che il Collegio ha approvato adottando una criteriologia generale che integra in maniera "sommativa" le valutazioni espresse da ciascun docente in aderenza ai criteri definiti nei Dipartimenti di questo Liceo strutturati sulla base delle rubriche di valutazione della progettazione educativo didattica elaborata per competenze. Si rimanda, pertanto, alla lettura dei suddetti criteri disciplinari elaborati dai Dipartimenti che costituiscono parte essenziale e fondativa della politica valutativa di questo Liceo.

Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza					
Descrittori di osservazione	Nulla 1	Insufficiente 2	Sufficiente 3	Buono 4	Ottimo 5
Competenze come da criteri definiti in sede di dipartimento					
Conoscenze Come da criteri definiti in sede di dipartimento					
Partecipazione e assiduità e capacità di relazione (l'alunno/a partecipa/non partecipa attivamente; l'alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte; l'alunno/a rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti opportuni per il dialogo tra pari e con il/la docente)					
Interesse, cura approfondimento (l'alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con attenzione)					

Il voto scaturirà dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi).

Tutti gli studenti devono avere un congruo numero di valutazioni espresse con votazioni relative al periodo di didattica online e di valutazioni precedenti (nell'ambito del periodo pentamestrale) riferite alle prove a distanza per poter essere scrutinati.

La valutazione finale terrà conto di quanto è stato effettivamente svolto dalla scuola e del piano di apprendimento individualizzato di ciascun alunno. Non si prevede una promozione assicurata, ma le ripetenze saranno residuali per mancato apprendimento durante la didattica in presenza e in quella a distanza e/o per sanzioni.

Relativamente al recupero degli apprendimenti, si tiene conto di quanto sarà svolto nella prima parte del prossimo anno scolastico e delle eventuali ricalibrature successive.

Per gli alunni BES e DSA si agisce in continuità con la normativa vigente. Il Dipartimento di sostegno ha ritenuto di integrare i criteri di valutazione enucleati nella sottostante rubrica utile alla valutazione di studenti con PEI differenziato:

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato

	Insufficiente 2-4	Mediocre 5	Sufficiente 6	Buono 8	Ottimo 9- 10
Interazione a distanza con l'alunno/con la famiglia dell'alunno					
Partecipazione alle attività proposte					
Rispetto delle consegne nei tempi concordati					
Completezza del lavoro svolto					
Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e dividendo per quattro i punteggi.				/10

Valutazione del comportamento

Ai fini della valutazione del comportamento è necessario considerare l'intera vita scolastica dello studente, comprendendo il comportamento nei PCTO ("percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"), e nella D. a D. Sembra pertanto utile integrare nella valutazione del comportamento in regime di D a d i seguenti criteri come di seguito descritti:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO in costanza di D. a D.

Voto 10:	Pieno rispetto delle persone, dell'ambiente, del Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità. Partecipazione attiva e responsabile al dialogo educativo e didattico e all'attività formativa della scuola con evidenza e riconoscimento unanime del merito e della propositività. Assenza di qualsiasi tipo di provvedimento disciplinare. Frequenza assidua. In relazione alla presenza in piattaforma: Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli orari. In relazione alle consegne restituite in piattaforma e alla partecipazione attiva alle modalità di D. a D. Collaborazione attiva al dialogo educativo. Approfondimento dello studio con contributi originali.
Voto 9:	Pieno rispetto delle persone, dell'ambiente, del Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità. Partecipazione attiva al dialogo educativo e didattico. Assenza di qualsiasi tipo di provvedimento disciplinare. In relazione alla presenza in piattaforma: Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli orari. In relazione alle consegne restituite in piattaforma e alla partecipazione attiva alle modalità di D. a D.

Voto 8:	Rispetto soddisfacente delle persone, dell'ambiente, del Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità. Buona partecipazione al dialogo educativo e didattico. Presenza di qualche richiamo disciplinare non grave con evidenza e riconoscimento unanime di tutti i docenti del consiglio di classe del ravvedimento da parte dello studente. Frequenza regolare delle lezioni e rispetto degli orari. Rispetto delle consegne nonostante i tempi dilatati.
Voto 7:	Rispetto soddisfacente delle persone, dell'ambiente, del Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità. Buona partecipazione al dialogo educativo e didattico. Presenza di qualche richiamo disciplinare non grave reiterato e/o di sanzioni disciplinari per reiterazione dei comportamenti scorretti. Frequenza regolare. Comportamento non sempre collaborativo con i docenti e i compagni durante le attività in piattaforma.
Voto 6:	Inadeguato rispetto delle persone, dell'ambiente, del Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità. Presenza di ammonizioni scritte o di una o più sospensione/i breve/i (compresa/e entro i 5 giorni totali) senza miglioramento, a giudizio del Consiglio di Classe. Utilizzo improprio delle piattaforme con azioni di disturbo della comunicazione tra docenti e allievi, e altri comportamenti di inosservanza della netiquette. Scarsa frequenza e partecipazione alle attività su piattaforma on line.
Voto 5:	Mancato rispetto delle persone, dell'ambiente, del Regolamento disciplinare d'Istituto, di e del Patto di Corresponsabilità. Nonostante i provvedimenti disciplinari e il coinvolgimento della famiglia, si reiterano comportamenti contrari sia al Regolamento d'Istituto sia alla convivenza civile. Presenza di una sospensione lunga, oppure di più sospensioni (da n. 6 a n.15 giorni). Per sospensioni superiori ai 15 giorni, imputabile a fatti gravissimi, sarà esperita la procedura più idonea ai sensi della normativa vigente. Utilizzo improprio delle piattaforme con azioni di disturbo della comunicazione tra docenti e allievi, e altri comportamenti di inosservanza della netiquette con episodi di scarso rispetto per docenti e compagni di classe durante le attività della D. a D. Scarsa o nulla la presenza in piattaforma durante le attività della D. a D. nonostante la studentessa/lo studente sia fornita/o di device e di connettività.

Esami di Stato a. s. 2019/2020

Al momento in cui si scrive si è in attesa di emanazione dell'O.M sugli esami di Stato del secondo ciclo. Sulla base delle indicazioni di massima finora pervenute si possono sintetizzare le seguenti informazioni sulle caratteristiche salienti dell'esame:

- Si prospetta l'inversione del valore del credito (60 punti per il curriculum e 40 punti per la prova orale, unica) con relativa commutazione delle precedenti tabelle di attribuzione dei crediti. I 60 punti di credito sono così ripartiti nei tre anni: 18 al terzo anno, 20 al quarto, 22 al quinto anno;
- Il documento del consiglio di classe contenente la presentazione, la storia, le esperienze della classe nonché i contenuti sviluppati dalla stessa è rinviato, al 30 maggio. (I Consigli delle classi quinte di questo Liceo stanno predisponendo la stesura dello stesso documento)
- Lo svolgimento del colloquio avverrà in presenza (con possibili eccezioni per situazioni particolari) con assegnazione di un elaborato da parte dei docenti di indirizzo e discussione del materiale scelto dalla commissione, insieme all'esposizione delle esperienze di PCTO e dei contenuti di Cittadinanza e Costituzione. Il colloquio, sarà articolato in 5 fasi di seguito descritte;
- la valutazione del colloquio d'esame si svolge sulla base di una griglia nazionale vincolante nell'ottica delle norme sulla valutazione e degli obiettivi previsti nei PECUP.
- la commissione è composta da 6 membri interni e un presidente esterno che ne presiede due.

Alla luce delle suddette caratteristiche dell'esame pare opportuno evidenziare che, qualora presente in commissione, il coordinatore del Consiglio di Classe, potrà svolgere la funzione di *interlocutore/facilitatore* del lavoro del Presidente esterno.

Il credito

La rinormalizzazione dei punteggi di III e IV riferiti alle nuove fasce e l'assegnazione del credito di V avverranno in sede di scrutinio finale TENENDO CONTO DEI CRITERI SOPRA DEFINITI PER L'ATTRIBUZIONE.

Il colloquio e la sua articolazione

L'ordinanza prevede **5 fasi** che avranno necessariamente peso e durate diverse:

1) *"discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ... L'argomento è assegnato a ciascun candidato su*

indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. L'elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti la sottocommissione per posta elettronica entro il 13 giugno."

La fase di apertura del colloquio consta quindi di un lavoro di ricerca su tematiche di indirizzo pre vagliato dai docenti con riferimento all'argomento (assegnato e non scelto dallo studente). Si auspica che la scelta consenta agli studenti di evidenziare un lavoro di ricerca personale (anche con riferimenti bibliografici/sitografici).

È altresì auspicabile che l'ultimo anno sia di coronamento e orientamento per questo pare opportuno evidenziare il lavoro di personale approfondimento curato dagli studenti e l'originalità che dovrebbe caratterizzarlo.

2) *"discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe"* – L'analisi testuale che sarà richiesta da parte del docente di lettere dovrebbe consentire di valutare, nella misura più ampia possibile la relativa competenza in un contesto d'esame in cui non sarà possibile testare la capacità di scrittura alla cui mancanza la discussione dovrebbe sopperire parzialmente.

3) *"analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione"*. In proposito all'articolo precedente della O.M. si precisa *"La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali ... prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare"*.

È questa una parte importante del colloquio che consente di *far lavorare collegialmente la commissione* sia nella scelta dell'argomento sia nella trattazione-interazione con il candidato. Inoltre, per ragioni di riservatezza, la scelta del materiale da proporre viene prevista ad un indefinito *prima di ogni giornata di colloquio*.

La capacità di effettuare collegamenti sensati da parte de candidati che si valutano, sembra utile ricordarlo, non consiste nell'interrompere una argomentazione per passare ad altro ma appunto di" collegarsi" realmente e non di scollegarsi per passare artatamente ad altro argomento di altra disciplina.

4) *"esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell'esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi".*

La trattazione deve dar conto da parte del candidato di effettivo possesso di competenze e soft skills che sono altresì riconducibili alle esperienze disciplinari, multidisciplinari, trasversali affrontate.

5) *"accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione".*

Gli studenti avranno agio di dimostrare *l'impegno civico sia nella difficile situazione di distanziamento, sia nel percorso liceale ricco anche di impegni nel volontariato.*

Il colloquio e la sua valutazione

La esposizione e discussione dovrebbe durare circa un'ora; al termine si procederà alla verbalizzazione in forma sintetica quanto esaustiva.

L'Ordinanza attualmente in bozza contiene un allegato con la griglia di valutazione che è di tipo unico (una stessa per tutte le fasi) e che vede la presenza di 5 indicatori con i relativi descrittori che riguardano 1) la acquisizione dei contenuti (1÷10), 2) le capacità di utilizzare e collegare le conoscenze (1÷10), 3) la capacità di argomentare e rielaborare (1÷10), 4) la padronanza linguistica tecnica e generale (1÷5), 5) la capacità di analisi e comprensione della realtà (1÷5).

Sarà cura della Commissione nello stendere i criteri di conduzione del colloquio, verbalizzare i tempi di massima e i pesi relativi in modo di riuscire agevolmente a costruire la griglia di valutazione unitaria. È apprezzabile che la valutazione in sede di esame nazionale si caratterizzi per *uniformità di item e di uniformità di giudizio.*

"La verbalizzazione descrive le attività della sottocommissione in maniera sintetica e fedele, chiarendo le ragioni per le quali si perviene a determinate decisioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione risulti trasparente in tutte le sue fasi e che le deliberazioni adottate siano congruamente motivate". Il giudizio di una commissione d'esame mai sindacabile nel merito, sarà sempre supportato da congrua motivazione e logicità.